

Decreto Ministro del Lavoro 9 aprile 2001  
(pubblicato sulla G.U. n.100 del 2 maggio 2001)

**Determinazione del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002**

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**VISTO** il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

**VISTO** l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

**VISTO** l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

**VISTO** il D.M. 30 dicembre 1998, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

**RITENUTO** necessario procedere alla determinazione – per il biennio 2001/2002 – della misura del contributo anzidetto;

**SENTITO**, ai sensi di legge, il parere della Commissione Centrale per le cooperative;

**D E C R E T A**  
**ARTICOLO 1**

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie verrà corrisposto, per il biennio 2001/2002, nella misura sottoindicata e con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il D.M. citato in premessa:

- a. enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100 (cento) o un capitale versato non superiore a £. 500.000 (cinquecentomila) o un fatturato non superiore a £. 1.000.000.000 (unmiliardo):

**£. 440.000 (quattrocentoquarantamila); 227,24 Euro**

- b. enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 (cento) e non superiore a 1000 (mille) o un capitale versato superiore a £. 500.000 (cinquecentomila) e non superiore a £. 2.000.000 (duemilioni) o un fatturato superiore a £. 1.000.000.000 (unmiliardo) e non superiore a £. 4.000.000.000 (quattromiliardi):

**£. 1.100.000 (unmilione centomila); 568,10 Euro**

- c. enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 (mille) o un capitale versato superiore a £. 2.000.000 (duemilioni) o un fatturato superiore a £. 4.000.000.000 (quattromiliardi) e non superiore a £. 30.000.000.000 (trentamiliardi):

**£. 2.200.000 (duemilioni duecentomila); 1136,21 Euro**

- d. enti cooperativi con un fatturato superiore a £. 30.000.000.000 (trentamiliardi):

**£. 3.630.000 (tremilioni seicentotrentamila); 1874,74 Euro**

**ARTICOLO 2**

Per fatturato deve intendersi il "Valore della produzione" di cui alla lettera A) dell'art. 2425 c.c.  
Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti all'art. 15 della Legge 59/92  
prevarrà quello riferibile alla fascia più alta.

### **ARTICOLO 3**

I contributi così determinati verranno aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Per gli enti iscritti all'Albo Nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non verrà applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano mai avviato o realizzato un programma edilizio.

### **ARTICOLO 4**

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 verranno aumentati del 30% per le cooperative sociali assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 3 della L. 8.11.1991, n. 381.

### **ARTICOLO 5**

Come disposto dall'art. 20 comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti artt. 1 e 3 verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ivi comprese quelle delle regioni a statuto speciale.

### **ARTICOLO 6**

Per le cooperative iscritte nel Registro delle Imprese nel 2000 o nel corso del biennio 2001/2002, e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento, il contributo è fissato nella misura minima di £. 440.000 (quattrocentoquarantamila). Su tale importo verranno applicate le maggiorazioni di cui agli artt. 3, 4 e 5.

### **ARTICOLO 7**

Per le cooperative che ritardano od omettono il pagamento si provvederà alla riscossione coattiva tramite ruoli senza ulteriore diffida ad adempiere. Nei loro confronti verranno applicate le penalità stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Roma, li 09 aprile 2001

**STATO**

**p. IL MINISTRO  
IL SOTTOSEGRETARIO DI**

**(Sen. Ornella PILONI)  
Firmato  
O. Piloni**